



Torino, 13 marzo 2020

**Alle Pubbliche Amministrazioni
del Piemonte**

Loro sedi

**Agli iscritti e lavoratori delle
Pubbliche Amministrazioni piemontesi**

La DIRETTIVA n.2/2000 del MINISTRO per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE appena licenziata, ridefinisce come debba essere organizzato il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

La modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per garantire le attività indifferibili adottando, qualora servano, forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento; questo personale dovrà comunque essere dotato di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale secondo le prescrizioni dettate dai dpcm fin qui adottati e si dovrà garantire che gli ambienti dove si svolgeranno le attività in presenza rispondano ai requisiti di sicurezza, salvaguardia e salubrità previsti dai dpcm fin qui adottati.

Al contempo dovranno essere rivisti tutti i servizi esterni con la soppressione di quelli non riconducibili ai caratteri di contingibilità ed urgenza.

Debbono quindi rientrare tra i possibili fruitori di smart working anche attività originariamente escluse. Si può ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi.

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici.

In via straordinaria per quelle lavoratrici e lavoratori che non possano fruire dello smart working nel caso non siano direttamente coinvolti nel garantire le attività indifferibili, si dovrà trovare interpretazione univoca nella gestione delle assenze per effetto della chiusura dei servizi

disposti per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 (DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9, all'articolo 19, comma 3) che deve trovare riconoscimento quale orario di lavoro a tutti gli effetti.

A rinforzo di quanto sopra, si ricorda che il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, all'art. 18, prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

FP CGIL
(G. CATOGGIO)

CISL FP
(A. BLANDINO)

UIL FPL
(R. SCASSA)

UIL PA
(C. POLITO)